



16796

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

100/Q2

DECRETO DIRIGENZIALE N. 85/DA del 05 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso Giuliano Benedetto/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Susanna Tinaglia

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Termini Imerese RG 156/18, tra le parti Giuliano Benedetto/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 22/19 del 15/01/2019, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 768,26, al rimborso delle spese di CTU per € 450,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.300,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.535,78 da distrarsi al patrocinatore avv. Susanna Tinaglia, come da conteggio allegato, per un totale complessivo di € 2.754,04;

Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.754,04 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 22/19 del 21/12/2018 del G.d.P. di Termini Imerese il pagamento della somma di € 1.218,26 a Giuliano Benedetto, nato a Palermo il 13/08/1979 c.f. GLNBDT79M13G273U tramite bonifico sul c/c IBAN IT64C 02008 04621 000010 296202 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.535,78 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Susanna Tinaglia nata a Palermo il 9/08/1979 c.f. TNGSNN79M49G273F, tramite bonifico sul c/c IT31H 03032 04654 010000 002966 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott.ssa Bernarda Monaco, ha emesso la seguente

Sentenza N 22/19
Ruol. Cen. N 156/19
Cron. N 82/19
Data N

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 156/18 del Ruolo Generale degli Affari Civili

promossa da

Giuliano Benedetto nato a Palermo il 13.08.79 (CF: GLNBDT79M13G273U), elett.te dom.to ai fini del presente giudizio in Palermo via N. Turrisi 38/B presso lo studio dell'avv. Susanna Tinaglia lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione

attore

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in messina. Elett.te dom.ta, ai fini del presente giudizio, in Termini Imerese, Piazza Duomo n.1 presso lo studio dell'avv. Stefano Scimeca. Rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo per per mandato in calce alla comparsa di risposta:

copia notificata dell'atto di citazione

Convenuta

avente ad oggetto: risarcimento danni

All'udienza del 15.01.19 i procuratori delle parti concludevano come da rispettive scritti difensivi

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Giuliano Benedetto ha convenuto in giudizio Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito al mezzo di sua proprietà tg.FB176WY quantificato in euro 950,00 o nella differente somma ritenuta di giustizia.

Rappresentava, all'uopo, che in data 04.12.16 sulla A 20, nel transitare dal casello autostradale di Buonfornello, la barra che bloccava l'accesso si sollevava, a seguito del pagamento del pedaggio, per poi ricadere sul veicolo danneggiandolo.

Si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto contestando il sinistro nell'an e nel quantum (in relazione all'Iva, al fermo tecnico e alla non cumulabilità di interessi e rivalutazione). Invocava, in subordine, il concorso di colpa del danneggiato. Eccepiva che controparte non aveva fornito i

documenti chiesti a supporto per la liquidazione del danno nella fase stragiudiziale e chiedeva applicarsi, per l'effetto, la mora credendi.

Conclusa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precise dalla parte all'udienza, come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini appresso indicati.

Preliminarmente, va rilevato che, a seguito dell'invito alla negoziazione assistita, parte convenuta ha spedito una richiesta di integrazione documentale che, tuttavia, è pervenuta a parte attrice in data successiva alla notifica dell'atto di citazione. Peraltro, il Consorzio convenuto avrebbe potuto, se realmente avesse voluto evitare il presente procedimento, richiedere informazioni e chiarimenti a seguito della messa in mora risalente al 2016 ove, peraltro, veniva rappresentato che vi era stato l'intervento della Polizia stradale.

Ne consegue il rigetto delle richieste avanzate riguardo alla mora credendi che, oltretutto, richiede il rispetto delle procedure dettagliatamente disciplinate dal codice civile.

Sempre in via preliminare, va altresì precisato che parte attrice non ha invocato l'applicazione delle norme relative ai beni in custodia né di quelle che regolano l'inadempimento contrattuale. Pertanto l'accertamento in merito alla responsabilità dovrà avvenire secondo i canoni di cui all'art.2043 cc.

Nel merito, va, infine, precisato che l'istruttoria ha dato esauriente dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.

Ed invero, il teste Giuliano Gioacchino (che viaggiava quale terzo trasportato a bordo del mezzo danneggiato al tempo del fatto) ha esposto che la barra, dopo il pagamento del pedaggio, si era regolarmente sollevata per poi, repentinamente, ricadere sul tetto del veicolo. Riconosceva, altresì, nelle fotografie il veicolo suddetto e i danni riportati.

Analogamente, il teste Finazzo (tecnico manutentore dell'impianto) confermava in udienza le dichiarazioni rese in sede di rapporto della Polstrada nella parte in cui veniva riportato che il Finazzo "riscontrava un'anomalia di funzionamento sull'asta di sbloccaggio pista".

Se ne deduce che il fatto, oggetto del presente processo, si è effettivamente verificato ed è avvenuto con le modalità descritte da parte attrice.



Risultano, pertanto, integrati i canoni del neminem laedere di cui all'art.2043 c.c., essendo stato provato il malfunzionamento dell'impianto (utilizzato da parte convenuta) e il danno che ne è derivato.

Il suddetto malfunzionamento costituisce circostanza imprevista e imprevedibile a fronte della quale nulla avrebbe potuto fare l'utente della strada per scongiurare o attenuare il danno.

Venendo alla quantificazione dei costi di riparazione del mezzo dell'attore va rilevato che parte attrice ha prodotto le rappresentazioni fotografiche del mezzo danneggiato dal sinistro (indicate in atto di citazione e non disconosciute da parti convenute) oltre a un preventivo.

Sulla scorta di tali elementi, il CTU, con considerazioni che questo incidente condivide pienamente, ha stimato i detti costi in euro 768,26. Importo che si ritiene, altresì, congruo in via equitativa.

In ordine all'importo dell'IVA, essa risulta dovuta in quanto onere di legge e tenuto conto che il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore leso dall'altrui fatto illecito; fermo restando che il danneggiato potrebbe, in ipotesi, anche decidere di non fare riparare il veicolo e nondimeno avrebbe diritto alla refusione del danno che ha intaccato il suo patrimonio.

La somma di cui sopra non è soggetta a rivalutazione in quanto determinata con riferimento ai valori attuali della moneta.

Nulla è dovuto a titolo di fermo tecnico perché non richiesto e non provato.

Non sono, infine, dovuti interessi legali. Ed invero, nel caso si obbligazioni di valore, gli interessi legali (detti compensativi) sono normalmente riconosciuti dalla giurisprudenza in via equitativa a titolo di risarcimento del lucro cessante, consistente nel danno patrimoniale subito dall'attore per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma liquidata al momento della decisione (somma che sarebbe spettata al creditore fin dal momento in cui si è verificato l'illecito) cfr. per tutte Cass. Sez.Un. 17.12.1995.

La prova di tale danno non è tuttavia sottratta alla regola generale dell'onere della prova (art.2697 c.c.) benché la giurisprudenza ne ammetta la prova per presunzioni qualora sussistano elementi che inducano a ritenere che, ove la somma liquidata dal giudice fosse stata ex tunc nella immediata disponibilità del danneggiato, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Nel caso di specie tuttavia, ed in difetto di specifica prova da parte dell'attore circa tale voce di danno, non sussistono elementi idonei a far presumere un investimento finanziario delle somme da parte dell'attore, tenuto conto dell'esiguità di quanto spettante a titolo di risarcimento del danno.

Alla soccomberza di parte convenuta consegue la (onorari e diritti così determinati tenuto conto del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta). Con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Susanna Tinaglia.

Le spese della CTU, determinate in favore del geom. Giuseppe Patti nell'importo di euro 450,00 oltre oneri di legge, vanno poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Condanna il consorzio convenuto in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno in favore dell'attore determinato in euro 768,26 per le causali in premessa;

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore, che si liquidano in complessivi euro 1300,00 (comprensivi di spese borsuali) oltre rimborso spese generali al 15%; CPA ed IVA come per legge Con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Susanna Tinaglia

Pone in via definitiva a carico di parte convenuta, le spese della CTU, determinate in favore del geom. Giuseppe Patti nell'importo di euro 450,00 oltre oneri di legge,

Così deciso in Termini Imerese il 15.01.19.

Il giudice di pace

Dott. Bernardo Monaco

Termini Imerese

16/01/2019

16/01/19

Monaco

95129 Catania
Corso Italia, 244
Tel. 095 381618
Tel. 095 382267
fax 095 382264
info@studiolegalespagnolo.it


90143 Palermo
Via M. D'Azeglio, 5
Tel. 091 7828290
fax 091 6257187
infopa@studiolegalespagnolo.it

00193 Roma
Via Cassiodoro, 1/A
Tel. 06 3224248
fax 06 3225495
In collaborazione con
Avv. M. Annecchino

20122 Milano
Corso Monforte, 16
tel. 02 781837
fax 02 721971

Avv. Santo Spagnolo
Avv. C. Valeria Paterno
Avv. Angela Scarpulla
Avv. Manuela Barresi
Avv. Giusy Spagnolo
Avv. Giuseppe Testa
Avv. Laura Ficili
Avv. Concetta Scifo
Avv. Giulia La Rocca
Avv. Luca Paterno
Avv. Lucinda Riscignolo
Avv. Laura Carbonaro
Avv. Gianpaolo Attardo
Avv. Luigi Di Benedetto
Avv. Giuseppe Vincenti
Avv. Toti Graziano
Avv. Flavia Coppolino
Avv. Antonio Baialardo
Avv. Antonella La Marca
Avv. Carmelo Panebianco
Avv. Claudia Provenzano
Avv. Cinzia Bisicchia
Avv. Enrica Leonardi
Avv. Giuliana Marcantonio
Avv. Manuela Rubino
Avv. Grazia Pellegrino
Avv. Cecilia Magri
Avv. Elena Arena
Avv. Giusy Gangitano
Avv. Daniela Messina
Avv. Immacolata Caputo
Avv. Emanuela Messina
Avv. Gabriella Miragliotta
Avv. Lando Proto
Avv. Marianna Iannello
Avv. Veronica Savarino
Avv. Martina Marino
Avv. Alessandra Formisano
Dott. Alessia Pulvirenti

Diritto Penale
Avv. Enza Germanò
Avv. Ornella Garufi
Avv. Noemi Magri
Avv. Alessandra Virgadamo
Settore Ricerca e Formazione
Avv. Claudia Moretti
Avv. Rosalia Calandino



SPAGNOLO & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Spett.le

Consorzio per

le Autostrade Siciliane

OGGETTO: sin. CATNEW-17-0031 del 04/12/2016

Consorzio Autostrade Siciliane / Giuliano Benedetto

Giudice di Pace di Termini Imerese

Ns. rif.: 33371 GPA

Facendo seguito alla mia del 18/01/2019 che per comodità allego, invio i conteggi di controparte relativi alla sentenza n. 22/2019 che ha concluso il giudizio in oggetto, a mezzo della quale il Giudice di Pace di Termini Imerese ha accolto la domanda attorea e disposto la condanna dello spett.le Consorzio al pagamento di €. 768,26 in favore di Giuliano Benedetto.

Le spese di lite sono state liquidate nella misura di €. 1.300,00 oltre accessori e distratte in favore dell'Avv Tinaglia.

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- €. 1.218,26 (comprensivi di €. 450,00 per spese di CTU, allego all'uopo dichiarazione dell'Ausiliario che conferma di aver ricevuto il saldo dall'attore), in favore di Giuliano Benedetto, da inviare mediante bonifico, codice IBAN: IT 64 C 02008 04621 0000 1029 6202;

- €. 1.535,78 in favore dell'Avv. Susanna Tinaglia, codice IBAN: IT 31 H 030 3204 6540 1000 0002 966.

Vi ricordo che controparte ha comunicato i conteggi a mezzo Pec indicando nell'oggetto "Sentenza n. 22/19 Giudice di Pace di Termini Imerese", per cui, pur non trattandosi a rigore di notificazione della sentenza, sarei dell'idea di considerare prudentemente la scadenza del termine breve di impugnazione in data 18/02/2019.

Attendo di conoscere le Vs determinazioni sul punto, precisando che la Sircus ha già comunicato che gli Assicuratori dei Lloyd's non intendono sostenere le spese dell'appello.

Cordiali saluti.

Catania, 24/01/2019

Avv. Santo Spagnolo

Allegati : sentenza; conteggi; copia doc. identità e cf

dichiarazione del CTU; comunicaz del 18/01/19



www.spagnoloassociati.it

Siracusa - Caltanissetta - Catanzaro - Enna - Messina - Agrigento - Reggio Calabria - Ragusa



PATTI GIUSEPPE
Via Cesare Battisti 14
Codice fiscale PTTGPP68R17C871H
90016 Collesano (PA)
Partita IVA 04639590829

FATTURA 28 del 28.09.2018

Sig.
Giuliano Benedetto
Via Sac. G. Cannizzaro
90010 Ficarazzi -PA-
GLNBDT79M13G273U




Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese
Causa Civile R.G.156/18
Giuliano Benedetto c/ Consorzio per le Autostrade Siciliane

Avendo ricevuto l'incarico di C.T.U., mi è stata corrisposta a saldo la somma di € 450,00 che il Giudice di Pace ha posto a Vs carico.



Imponibile prestazioni	€ 450,00
NETTO DA VERSARE	€ 450,00

Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 1,
comma 58 legge 190/2014 Regime Forfettario
Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto
ai sensi dell'art 1 comma 67 legge 190/2014









Avv. Susanna Tinaglia

Via N. Turrisi 38/b - 90138 Palermo

Tel. Fax. 091/6252298

E-mail: susannatinaglia@hotmail.it

Pec: avvsusannatinaglia@pecavvpa.it

Egr. Avv.

Santo Spagnolo

Oggetto: Giuliano Benedetto/ Consorzio per le Autostrade Siciliane

Sentenza n. 22/19, Giudice di Pace di Termini Imerese, Dott.ssa Monaco

Con riferimento al procedimento in oggetto, si trasmettono i relativi conteggi:

Sorte €. 768,26

Spese CTU €. 450,00

Totale €. 1.218,26

Onorario distratti €. 1.203,00

Spese Generali 15% €. 180,45

CPA 4% €. 55,33

Spese €. 97,00

TOTALE €. 1.535,78

Premesso quanto sopra, vorrete dare apposita conferma ed accettazione alla presente entro e non oltre gg. 5 dalla ricezione della medesima (pure inviando tramite fax accettazione).

In mancanza si proseguirà oltre.

Cordiali saluti.

Palermo, li 17.01.2019

Avv. Susanna Tinaglia

Avv. Susanna Tinaglia

Palermo, 17.01.2019

Spett.le

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Contrada Scoppo snc
98122 Messina
C.F/P. IVA 01962420830

Pro forma

imponibile	€	1.203,00
Spese generali 15%	€	180,45
cpa 4%	€	55,34
spese non imponibili	€	97,00
Marca	€	2,00
totale fattura	€	<u>1.537,79</u>

IBAN: IT31 H030 3204 6540 1000 0002 966 (CREDEM)

Somme non assoggettate ad IVA ed alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 Legge 190/2014, modificato dall'art. 1, commi 111 e 112 della Legge 208/2015.